



Genova, 9 ottobre 2018

Oggetto: Circolare informativa n. 09/18

Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Precisazioni in tema di fatturazione elettronica;
 - 1.1. Registrazione sul sito “fatture e corrispettivi” del codice destinatario/indirizzo PEC;
 - 1.2. L’emissione differita e gli avvisi di parcella dei professionisti;
 - 1.3. L’imposta di bollo;
 - 1.4. Detraibilità legata alla “consegna”;
 - 1.5. Chiarimenti FNC e CNDCEC in tema di subappalti pubblici dal 1° Luglio;
2. FAQ relative al bonus sugli investimenti pubblicitari incrementali;
3. Semplificazioni in tema di *patent box*;
4. Online l’archivio degli interpelli dell’Agenzia delle Entrate;
5. Crollo ponte Morandi: sospensione dei termini per gli adempimenti tributari

Sezione 2: Approfondimenti

6. Utilizzo dei crediti in caso di dichiarazione omessa;
7. La scissione negativa: profili civilistici e fiscali;
8. Non applicabilità dello split payment per gli uffici ministeriali all’estero;
9. Le novità in materia di lavoro e previdenza;

Sezione 3: Prossime scadenze

10. Mese di ottobre 2018

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Viale Premuda 46
20129 MILANO
Tel +39 02 7788631
Fax +39 02 778863258

Torino

Corso G. Matteotti 17
10121 TORINO
Tel +39 011 4542526

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. PRECISAZIONI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2019 viene introdotto l'obbligo generalizzato di utilizzo della fattura in formato elettronico per i soggetti titolari di partita Iva, sia nelle operazioni con imprese (Business To Business, B2B), sia nelle operazioni con soggetti privi di partita Iva (Business To Consumer, B2C), oltre a quanto già previsto per le operazioni con la pubblica amministrazione. Restano esclusi da tale obbligo i contribuenti "minimi" e i "forfettari", che però potranno riceverle. Per quanto riguarda le operazioni con l'estero, non essendovi l'obbligo di fatturazione elettronica, vi sarà l'obbligo di comunicazione mensile dei dati con il nuovo adempimento, il c.d. "esterometro", nel caso in cui le relative fatture non vengano inviate tramite il sistema di interscambio.

Alla luce di tale importante novità si rendono necessari alcuni chiarimenti pratici sul suo funzionamento e peculiarità.

1.1. Registrazione sul sito "fatture e corrispettivi" del codice destinatario/indirizzo PEC

Il provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757 ha individuato diverse modalità attraverso le quali il Sistema di Interscambio potrà consegnare le e-fatture:

- la casella di posta elettronica certificata (PEC);
- il "Web Service" o il protocollo "FTP" (Codice destinatario).

La PEC può essere adottata facilmente da soggetti anche di minime dimensioni, mentre i canali telematici (Web Service o FTP) richiedono un "particolare grado di informatizzazione". Tali sistemi devono infatti essere sottoposti ad un preventivo processo di accreditamento al Sistema di Interscambio, che consenta di impostare le "regole tecniche di colloquio" tra l'infrastruttura informatica del soggetto che trasmette e il Sistema stesso. Al termine della procedura il SdI associa al canale telematico almeno un "codice destinatario", ovvero un codice numerico di 7 cifre.

Nel caso di adozione di un canale Web Service o FTP, il soggetto passivo, indipendentemente dalla propria struttura o dimensione, può comunque avvalersi di un altro operatore ("soggetto incaricato") per la ricezione della fattura elettronica. Si pensi alla società che utilizza il canale telematico della propria software house.

Peraltro, se, ad esempio, si è deciso di utilizzare un unico indirizzo (PEC, Web Service o FTP), è consigliabile aderire al servizio di registrazione dell'Agenzia delle Entrate, accedendo al portale "Fatture e corrispettivi". In questo modo è possibile associare al proprio numero di partita IVA l'indirizzo di posta elettronica o il canale telematico cui dovranno essere recapitate le fatture elettroniche. Il SdI, riconosciuta la partita IVA, consegnerà automaticamente le fatture a tale indirizzo, indipendentemente da ciò che il fornitore avrà indicato nei campi "CodiceDestinatario" e



“PECDestinatario” del documento. La scelta indicata all’atto della registrazione non è irrevocabile e può essere modificata in qualsiasi momento.

La figura di seguito (Figura 1.1) mostra la schermata del sito “Fatture e corrispettivi” in cui è

Figura.1.1 Registrazione dell'indirizzo telematico sul sito Fatture e Corrispettivi possibile indicare la propria scelta.

Per poter accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato a “Fatture e corrispettivi” è possibile utilizzare alternativamente:

- le credenziali Fisconline/Entratel relative alla società;
- SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale;
- la Carta Nazionale dei Servizi.

Le società che non avessero a disposizione queste credenziali potranno comunque conferire una delega esclusivamente ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (tra gli altri, dottori commercialisti e centri di assistenza fiscale), autorizzandoli all’accesso, alla registrazione dell’indirizzo telematico e all’utilizzo degli altri servizi offerti dal sito “Fatture e corrispettivi”. La delega potrà infatti essere presentata in modalità cartacea presso un ufficio dell’AdE (Figura 1.2) o anche online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) (Figura 1.3).



Per i seguenti servizi:

1. <input checked="" type="checkbox"/>	Cassetto fiscale delegato	Durata 4 anni
2. <input checked="" type="checkbox"/>	Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici	
3. <input checked="" type="checkbox"/>	Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA	
4. <input checked="" type="checkbox"/>	Registrazione dell'indirizzo telematico	Fino al <input type="text"/>
5. <input checked="" type="checkbox"/>	Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche	Massimo 4 anni
6. <input type="checkbox"/>	Accreditamento e censimento dispositivi	

Figura 1.2 Estratto della delega cartacea

Servizi Fisconline

- Servizi per
- Ricevute
- Software
- Comunicazioni
- SID
- Regime IVA mini One Stop Shop
- Consultazioni
- Deleghe
- Gestione deleghe Cassetto fiscale
- Gestione deleghe Fatture e Corrispettivi
- Gestione deleghe per Casse ed Enti previdenziali

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Deleghe](#) / Gestione deleghe Fatture e Corrispettivi

Gestione deleghe Fatture e Corrispettivi

Funzionalità disponibili

Attraverso le seguenti funzionalità è possibile conferire o revocare delega all'utilizzo dei servizi previsti nell'ambito di Fatture e Corrispettivi:

- [Inserisci una nuova delega](#)
- [Revoca una delega inserita](#)
- [Ricerca deleghe inserite](#)

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti pubblici o privati, associazioni) la delega può essere conferita o revocata anche dal rappresentante legale/negoziale selezionando le seguenti operazioni:

- [Inserisci una nuova delega \(rappresentante legale/negoziale\)](#)
- [Revoca una delega inserita \(rappresentante legale/negoziale\)](#)

Informazioni

Figura 1.3 Presentazione della delega online

La registrazione non è peraltro un obbligo a carico del soggetto passivo, che potrà decidere, eventualmente, anche di non registrarsi, comunicando di volta in volta ai propri fornitori indirizzi differenti. Un caso tipico è quello di società che, avendo diverse sedi operative, preferiscono gestire separatamente i processi amministrativi e contabili. In tale circostanza potrebbe essere utile avere distinti indirizzi telematici per le singole filiali e non sarebbe possibile usufruire del servizio di registrazione che consente di associare un unico canale per ogni soggetto.

Si segnala comunque l'importanza di accedere al sito "Fatture e corrispettivi" offerto dall'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire di:

- un servizio web di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI. Dal sito è infatti possibile verificare tutte le fatture emesse e ricevute in un determinato periodo di tempo e verificarne il loro stato. (Figura 1.4)



Consulazione IVA | Dati fatture | Dati corrispettivi | Liquidazioni periodiche | L'Agenzia scrive

Dati delle fatture emesse/ricevute

Ricerca

Partita IVA/Codice fiscale dell'utenza di lavoro:
Codice fiscale 0

Ruolo

Fornitore
 Cliente
 Fornitore e Cliente

Data di emissione

Dal: 01/01/2011 | Al: 04/06/2011

Stato delle fatture

Qualsiasi stato | Selezione stato

[Ricerca avanzata](#)

Fatture individuate (40317)

[Download elenco \(in formato CSV\)](#)

cerca il testo nell'elenco

sono visualizzate le prime 5000 fatture su 40317 totali. Per visualizzare le ulteriori fatture, restringere la ricerca.

Partita IVA Fornitore	Tipo documento	Numero fattura / Documento	Data emissione fattura	Identificativo Cliente	Imponibile / Importo €	Imposta da €	Trasmessa da	Stato	Sdi / file	Fatture consegnate
023	Fattura	7568	01/01/2016	011	10,00	1,00	Fornitore	Attiva	1020177	✓
023	Fattura	20147	01/01/2016	011	10,00	1,00	Fornitore	In attesa di accettazione	1030616	⚠
023	Fattura	2534	01/01/2016	011	10,00	1,00	Fornitore	Attiva	1033470	✓
023	Fattura	35965	01/01/2016	011	10,00	1,00	Fornitore	Attiva	1051809	✓

Figura 1.4 Esempio della schermata sui dati delle fatture emesse

- un servizio web gratuito per la conservazione elettronica di tutte le fatture emesse e ricevute tramite SdI. Il servizio sarà utilizzabile previa sottoscrizione online di un accordo di servizio a seguito del quale le fatture elettroniche transitate da SdI verranno automaticamente portate in conservazione con piena valenza fiscale e civilistica.

1.2. L'emissione differita e gli avvisi di parcella dei professionisti

La fatturazione differita per le prestazioni di servizi è disciplinata dall'articolo 21, comma 4, lettera a) del Dpr 633/72. Tale disposizione prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare e nei confronti dello stesso cliente, in deroga alle regole di fatturazione immediata, può essere emessa una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Per quanto riguarda la registrazione di tale fattura e l'esigibilità della relativa imposta viene previsto (articolo 23, comma 1) che la fattura debba essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

Quindi, ad esempio, la fattura differita emessa il 15 febbraio 2019 dovrà essere datata 15 febbraio e dovrà concorrere con la liquidazione di gennaio, vale a dire il mese di effettuazione dell'operazione.

È chiaro che questo complica la gestione di questa fatture, ma molti gestionali sono in grado di gestire questa forma di liquidazione o attraverso causali specifiche o con la creazione di un apposito sezionale.



Per quanto riguarda la notula, o avviso di parcella/fattura proforma, questa non è considerata una fattura ai sensi dell'articolo 21 del Dpr 633/72. L'introduzione della fattura elettronica non ha quindi modificato le precedenti regole di emissione del predetto documento. Il professionista potrà continuare ad inviare in cartaceo o in email la notula al cliente. Ovviamente come è stato chiarito nel tempo dall'amministrazione finanziaria nel documento si dovrà evidenziare che non si tratta di fattura.

1.3. L'imposta di bollo

A norma dell'art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, l'imposta di bollo sulla fattura elettronica, ove dovuta, deve essere versata:

- con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 on line, utilizzando il codice tributo "2501", denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014";
- in un'unica soluzione;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Con riferimento alla nuova fatturazione elettronica di cui al provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018, ove l'imposta di bollo risulti dovuta, è necessario compilare, nella sezione "Dati generali", il campo "Dati bollo", indicando:

- che l'assolvimento del bollo avviene con modalità "virtuale" ex DM 17.6.2014;
- l'importo del bollo.

In presenza di questi dati, il sistema provvede ad indicare nella fattura generata che il bollo risulta "assolto ai sensi del decreto MEF 17 GIUGNO 2014 (ART. 6)".

1.4. Detraibilità legata alla "consegna"

Il recapito della fattura elettronica potrebbe risultare impossibile nel caso in cui, ad esempio, la casella PEC indicata per la ricezione fosse piena o nell'ipotesi in cui il server del canale telematico fosse momentaneamente spento.

In queste ipotesi, la fattura pur essendo considerata emessa per il fornitore, non può considerarsi ancora ricevuta, ai fini fiscali, per il cliente. Starà al fornitore, una volta in possesso della ricevuta di "impossibilità di consegna", comunicare al cliente, attraverso canali "ordinari" (e-mail, telefono, fax, ecc...), che la fattura è a sua disposizione nell'area riservata.

Il momento in cui il cliente, soggetto passivo, prenderà visione del documento, provvedendo a scaricarlo dalla predetta area riservata sarà quello di effettiva ricezione dello stesso, con la



conseguenza che da tale data si perfezionerà il requisito formale del possesso della fattura, indispensabile ai fini dell'esercizio della detrazione (circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2018). La schermata di seguito mostra l'avviso della presenza di una fattura non ancora visualizzata (Figura 1.5)

Fattura n. LS1/2018 del 11/06/2018

Dettaglio

Documento inviato dal Fornitore nel flusso con identificativo Sdi/file 1065282 (stato Sdi/file: Mancata consegna) posizione n.1 del 19/06/2018
Stato Fattura: In attesa di accettazione

Fattura elettronica elaborata correttamente da Sdi.

Fornitore		Cliente	
Calzature DU		RAFFA	
Codice fiscale	10	Identific	7910580
Partita IVA: 0		Partita I	
Via Bologna 2		VIA RIS	00100, SASSARI - IT

Dati contabili della fattura

Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Natura	Esigibilità iva
2.550,00 €	22,00 %	561,00 €		
Totale: 2.550,00 €		Totale: 561,00 €		

Identificativo file Sdi n. 1065282 del 19/06/2018

⚠ Sdi non è riuscito a recapitare la fattura. Clicca sul bottone "Visualizza file fattura" o su "Download file fattura" per prenderne visione

[Visualizza file fattura](#)
[Download file fattura](#)

ⓘ Cliccando su "Visualizza file fattura" o su "Download file fattura", si prende visione della fattura e la stessa si considera ricevuta ai fini fiscali.
 Attenzione: per acquisire anche eventuali allegati contenuti nella fattura elettronica occorre effettuare il "Download file fattura".

[Download meta-dati](#)

ⓘ Il file dei meta-dati contiene il codice hash necessario per verificare la piena validità del file fattura ed altri campi rappresentativi, quali: identificativo Sdi, data ricezione, cedente, cessionario, numero fatture contenute.

Figura 1.5 Avviso fattura non ancora visualizzata

1.5. Chiarimenti FNC e CNDCEC in tema di subappalti pubblici dal 1° Luglio

Con il documento pubblicato il 27 settembre 2018, FNC e CNDCEC forniscono un quadro riepilogativo delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di fatturazione elettronica nel settore dei subappalti pubblici. Si ricorda infatti che in tale settore l'obbligo di emettere fattura elettronica è stato introdotto in via anticipata, con decorrenza dallo scorso 1° luglio 2018.

Il documento dedica ampio spazio all'esame dell'ambito soggettivo di applicazione del nuovo obbligo, richiamando, a tal proposito, i numerosi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Il documento, poi, analizza l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per coloro che effettuano i lavori a favore della pubblica amministrazione. In particolare, è richiesto che:

- il subcontratto rechi apposite clausole che regolino la tracciabilità;
- l'appaltatore comunichi alla stazione appaltante la stipula di tali contratti;
- il subcontraente comunichi i conti correnti dedicati alla prestazione, nonché i soggetti delegati ad operarvi;



2. **FAQ RELATIVE AL BONUS SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI**

Sono state inserite sul sito del dipartimento per l'Informazione e per l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri alcune FAQ relative al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari.

La risposta più attesa era sicuramente quella che riguardava l'esatta declinazione dell'approccio incrementale sul periodo precedente di riferimento, nel caso in cui in tale periodo non vi siano costi ammissibili, anche eventualmente perché l'impresa si è costituita successivamente. In proposito, il dipartimento conferma la lettura imposta dal Consiglio di Stato nel parere 1255 del maggio scorso. Si conferma infatti come, qualora nel periodo di riferimento non vi siano stati investimenti agevolabili, non spetta il credito d'imposta. Dagli esempi presenti nelle risposte si comprende come:

- l'incremento percentuale minimo dell'1% deve, in primo luogo, essere presente a livello di investimenti complessivi nei due canali agevolabili (radio-tv e stampa), il che significa che se su entrambi nel periodo di riferimento le spese sono state pari a zero non spetta alcun beneficio;
- rispettato tale primo requisito, l'incremento assume rilevanza solo nel canale pubblicitario in cui gli investimenti del periodo precedente non sono pari a zero, e nei limiti di esso.

Il credito è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, o su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale o presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati della figura del direttore responsabile.

In merito alla rinuncia al beneficio precedentemente richiesto, il Dipartimento precisa che essa può essere presentata negli stessi termini della comunicazione (e quindi entro il 22 ottobre per il 2018), essendo irrilevante sia una rinuncia presentata fuori termine, sia quella relativa ad una dichiarazione sostitutiva.

3. **SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI PATENT BOX**

In una comunicazione inviata al ministero dello Sviluppo economico dall'Agenzia delle Entrate si sancisce la volontà di semplificare il regime di "patent box" per le piccole imprese. Vi è, infatti, l'idea di definire, per i diversi codici di attività delle imprese, parametri di riferimento che aiutino a calcolare in modo standardizzato il valore dei beni intangibili.

In pratica, sarà la direzione centrale grandi contribuenti a fornire delle analisi di benchmark predefinite, distinte per i codici attività Ateco 2007. Ci si basa su campioni di società indipendenti da utilizzare per la valutazione della redditività delle funzioni routinarie di produzione, distribuzione



e prestazione di servizi, con riferimento ai singoli settori. «Una volta individuata la remunerazione delle attività routinarie - si legge nella comunicazione delle Entrate - si potrà individuare, per differenza, la remunerazione riferibile al bene immateriale oggetto di agevolazione».

Secondo l'Agenda delle Entrate trattandosi di meccanismi di standardizzazione (e non di forfaitizzazione), peraltro graduati per codice di attività e applicabili a funzioni routinarie, la nuova metodologia non è in contrasto con le impostazioni Ocse. Per tale ragione non si può escludere che, dopo questa sperimentazione sulle operazioni minori, la metodologia possa poi essere estesa anche alla grandi istruttorie, di competenza delle strutture centrali.

4. ONLINE L'ARCHIVIO DEGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A partire da Settembre 2018 gli interPELLI e le istanze di consulenza giuridica esterna ricevuti dalle strutture centrali dell'Agenda che contengono le soluzioni interpretative adottate dall'amministrazione finanziaria sulle questioni poste dai contribuenti saranno pubblicati in forma anonima in una sezione dedicata del sito delle Entrate.

Saranno interessati dall'operazione le risposte a tutti gli interPELLI disciplinati dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000): ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo.

Resta fermo un principio di fondo: le risposte che contengono chiarimenti interpretativi del tutto nuovi, che modificano l'orientamento adottato in precedenza o garantiscono più uniformità di comportamento saranno comunque trasposti in circolari e risoluzioni.

5. CROLLO PONTE MORANDI: SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 213 del 13 settembre 2018, sospende i termini di adempimenti e versamenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed il 1° dicembre 2018, dei soggetti (persone fisiche e titolari di partita IVA), espressamente individuati negli allegati 1 e 2 al medesimo decreto.

In particolare, i termini sono sospesi:

- nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che alla data del 14 agosto 2018 avevano la residenza nel comune di Genova ed indicate, per nominativo ed indirizzo, nell'allegato 1;
- nei confronti di soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nel comune di Genova ed indicati tassativamente nell'allegato 2.

Ulteriori soggetti possono essere individuati con specifico decreto ministeriale; in tal caso potranno beneficiare della sospensione in oggetto. L'esecuzione degli adempimenti sospesi dovrà essere effettuata entro il 20 dicembre 2018.



Sezione 2: Approfondimenti

6. UTILIZZO DEI CREDITI IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA

La sentenza 14856/46/2018 della CTP di Roma ha stabilito che un'omissione dichiarativa non preclude il riporto del credito IVA dell'anno precedente e la sua compensazione in F24 non è sanzionabile. Nella vicenda in esame, era stata notificata una cartella di pagamento ad un contribuente che, per errore, aveva ommesso di "agganciare" al modello Unico 2015 (per il periodo d'imposta 2014) la dichiarazione IVA del medesimo anno, cosicché l'agenzia contestava l'inammissibilità sia il riporto del credito IVA, indicato al rigo VL8 del modello dell'anno successivo, che l'avvenuta compensazione orizzontale del tributo.

7. LA SCISSIONE NEGATIVA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

Nel documento del CNDCEC del 19 luglio 2018 sono stati esaminati gli aspetti civilistici e contabili della scissione negativa. Nella normalità dei casi il patrimonio oggetto di una scissione societaria presenta un valore contabile positivo. Fa eccezione il caso della "scissione negativa", ove il patrimonio scisso ha un valore contabile negativo. In tal caso si possono verificare due situazioni:

- nella prima (scissione negativa "contabile") la negatività si presenta solo a livello contabile, perché se le attività scisse fossero valutate a valori correnti il patrimonio netto risulterebbe positivo;
- nella seconda (scissione negativa "reale") il valore del patrimonio scisso risulta negativo, anche se le attività fossero espresse a valore di mercato.

In passato, la prassi notarile e la giurisprudenza avevano negato la possibilità di effettuare una scissione quando il valore del patrimonio scisso è negativo anche a valori correnti (scissione negativa "reale"). Ciò in quanto una simile scissione non sarebbe di alcuna utilità per la società beneficiaria. Più di recente il Consiglio notarile di Roma (massima n. 2/2016) ha ammesso la possibilità di realizzare una tale scissione negativa, purché la stessa sia realizzata in favore di una società preesistente, che sia in grado di assorbire il patrimonio negativo o sia in liquidazione, e in presenza di ulteriori condizioni.

Venendo agli effetti contabili, la scissione negativa "contabile" determina frequentemente un doppio beneficio di bilancio: sia per la beneficiaria, la quale può rivalutare i beni ricevuti (contabilmente sottostimati in capo alla scissa); sia per la scissa, che incrementa il proprio patrimonio netto in misura pari al valore contabile negativo del patrimonio trasferito.



8. NON APPLICABILITÀ DELLO SPLIT PAYMENT PER GLI UFFICI MINISTERIALI ALL'ESTERO

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Uffici ministeriali italiani dislocati all'estero possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 72 del DPR 633/72. Le stesse operazioni sono escluse dal meccanismo dello split payment di cui all'art. 17-ter del medesimo decreto. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli n. 15 e 16. In base all'art. 72 del DPR 633/72, sono soggette al regime di non imponibilità IVA le operazioni di importo superiore a 300 euro effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani.

9. LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE CON STRUMENTI TRACCIABILI: ISTRUZIONI PER IL PERSONALE ISPETTIVO

L'INL, con la Nota n. 7369 del 10 settembre 2018, fornisce indicazioni al personale ispettivo in merito al divieto di pagamento della retribuzione in contanti introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 ed operativo dal 1° luglio 2018. L'Ispettorato precisa, in particolare, che qualora il personale ispettivo riscontri pagamenti in contanti per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, si configura anche la violazione dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 (antiriciclaggio), che prevede una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro.

DEROGA DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NELL'APPALTO DA PARTE DEI CCNL

Facendo seguito all'Interpello n. 5 del 13 settembre 2018 di UGL Terziario, con la quale si chiedeva la corretta interpretazione dell'abrogazione della deroga alla responsabilità solidale tra appaltatore e committente per i crediti sorti in esecuzione dell'appalto in favore dei lavoratori prevista dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, rispetto ai contratti collettivi che hanno istituito metodi e procedure per la verifica della regolarità dell'appalto, il Ministero del Lavoro ha specificato l'efficacia nel tempo della Legge n. 49/2017, che ha eliminato tale possibilità di deroga alla responsabilità solidale negli appalti.

MILLEPROROGHE 2018: LE NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2018 la Legge n. 108 del 21 settembre 2018, di conversione del Decreto Legge n. 91 del 25 luglio 2018, contenente "Proroga di



termini previsti da disposizioni legislative”, il cd. “Decreto Milleproroghe”. La suddetta legge è entrata in vigore il 22 settembre 2018, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) AI FINI ISEE. L’articolo 5 del DL n. 91/2018, così come convertito in legge, posticipa all’anno 2019 la precompilazione, da parte dell’INPS in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini dell’ISEE.

OCCUPAZIONI GRAVOSE – COMMISSIONE DI STUDIO. Il comma 1-bis dell’articolo 5 del DL n. 91/2018, così come convertito in legge, modifica il termine del 30 settembre 2018 previsto dall’articolo 1, comma 155, indicando la nuova data del 15 novembre 2018. Entro tale termine, pertanto, la Commissione tecnica istituita dal Decreto 26 aprile 2018 del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovrà presentare la relazione sulla gravosità delle occupazioni, redatta tenendo conto anche dell’età anagrafica e delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dell’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI IN AREE DI CRISI. Limitatamente all’anno 2018, le risorse finanziarie assegnate alle Regioni per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate, limitatamente alla parte non ancora utilizzata, a favore delle imprese e dei lavoratori che operano in aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle medesime aree di crisi.



Sezione 3: Prossime scadenze

1. MESE DI OTTOBRE 2018

16 Ottobre	RITENUTE Versamento ritenute operate nel mese precedente.
16 Ottobre	IVA Liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente.
22 Ottobre	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI <u>Termine di presentazione per le domande</u> relative al credito d'imposta per i soggetti che intendono effettuare investimenti in campagne pubblicitarie su stampa (giornali quotidiani e periodici) locale e nazionale e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
25 Ottobre	INTRASTAT (contribuenti con obbligo mensile e trimestrale) Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE
31 Ottobre	MODELLO IVA TR PER RIMBORSI TRIMESTRALI Termine ultimo per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA del III trimestre 2018
31 Ottobre	PROVVIGIONI AGENTI Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente (luglio – settembre 2018)
31 Ottobre	MODELLO REDDITI 2018 PF, SP, SC, ENC, CNM MODELLO IRAP 2018 Termine ultimo per l'invio del Modello Redditi 2018 e del modello IRAP 2018. Sono tenuti alla presentazione del Modello Redditi 2018: le persone fisiche, gli eredi, le società di persone, le società di capitali e gli enti commerciali equiparati, gli enti non commerciali ed equiparati, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
31 Ottobre	MODELLO 770/2018 Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2017

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.